

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

TITOLO 01

ART. 01 COSTITUZIONE E AUTONOMIA COMUNALE

01. IL COMUNE DI TREVI, FORNITO DA PERSONALITA' GIURIDICA, NEL RISPETTO DELLA UNITA' POLITICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, UNA E INDIVISIBILE, E' AUTONOMO CON PROPRI POTERI E FUNZIONI SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI STATALI, REGIONALI, E DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

ART. 02 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI TREVI HA UNA ESTENSIONE DI HA. 5444 . LA SEDE COMUNALE E' UBIcata IN VIA FORNACI. IL COMUNE DI TREVI HA UN CAPOLUOGO ED UNA FRAZIONE DENOMINATA ALTIPIANI DI TREVI.

02. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, RAFFIGURANTI UNA COLOMBA SU CINQUE MONTI, ED HA DIRITTO DI FREGIARSI DEL

TITOLO DI CITTA' L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALE SIMBOLO PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA UN APPOSITO SPAZIO, NELLA PROPRIA SEDE DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

04. NELLA PUBBLICAZIONE SI DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRITA' E LA FACILITA' DI LETTURA DELL'ATTO.

ART. 03 POTESTA' COMUNALE

01. IL COMUNE DI TREVI HA POTESTA' AMMINISTRATIVA E REGOLAMENTARE NELLE MATERIE INDICATE DALLE LEGGI COSTITUZIONALI.

02. ESERCITA I POTERI E LE FUNZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO LO STATUTO ED I REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA.

03. IL COMUNE SVOLGE DI NORMA DIRETTAMENTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE.

04. AFFIDA LA GESTIONE DEI SERVIZI NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE SECONDO MODI E FORME INDICATE.

05. IL COMUNE RICONOSCE IL PROPRIO TITOLO PRIORITARIO, NEL TERRITORIO COMUNALE, AD INTRAPRENDERE DIRETTAMENTE TUTTE LE INIZIATIVE DI PUBBLICA UTILITA' CONSENTITE DA LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE, E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 04 VOCAZIONE TERRITORIALE

01. IL COMUNE DI TREVI, PER DETTARE INDIRIZZI DI UN CORRETTO ORDINE PRIORITARIO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, SOCIOECONOMICHE, CULTURALI E RICREATIVE COMMERCIALI E IMPRENDITORIALI, RICONOSCE IL VALORE STORICO DEL CENTRO ABITATO, IL VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO E LA SUA VOCAZIONE SILVO-PASTORALE ED AGRITURISTICA.

ART. 05 FINALITA' E OBIETTIVI

01. IL COMUNE DI TREVÌ NELL' AMBITO DEI POTERI E DELLE FUNZIONI ASSEGNATE, DELLA VOCAZIONE TERRITORIALE, E PER CONSEGUIRE UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA DELLA COMUNITÀ':

- CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA POPOLAZIONE;
- PROMUOVE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITÀ';
- PERSEGUE L' AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI;
- DETERMINA LE CONDIZIONI PER RENDERE FRUIBILI I DIRITTI DEI CITTADINI;
- PROMUOVE LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI PAESAGGISTICHE, STORICHE, CULTURALI, AGRITURISTICHE, ECONOMICHE E IMPRENDITORIAJI DELLA COMUNITÀ', NEL SUO TERRITORIO.

02. IL COMUNE DI TREVÌ NELL' AMBITO DELLE FINALITÀ' INDICATE:

- PROGRAMMA L'USO DEL TERRITORIO COMUNALE, AL FINE DI RAGGIUNGERE UN ASSETTO ORGANICO ED ARMONICO, E TUTELA LA CONSERVAZIONE IGIENICA, STORICA, ARCHITETTONICA DEL CENTRO STORICO;
- CONCORRE AD ASSICURARE IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI CITTADINI;
- ORGANIZZA ED ATTUA I SERVIZI SOCIALI DI SUA COMPETENZA;
- PROMUOVE L'USO RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI, ANCHE PER FAVORIRE L' ACCESSO AL LAVORO DEI CITTADINI;
- PERSEGUE LA TUTELA DELL' AMBIENTE, DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO E NE CONSENTE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ';
- SVILUPPA PROCESSI DI CRESCITA CULTURALE DELLA COMUNITÀ', ASSICURANDO LA TUTELA DELLA TRADIZIONE, DEL COSTUME E, ALL'INTERNO DI UNA MODERNA CULTURA, LA VALORIZZAZIONE DEL PROPRIO DIALETTO.
- PROGRAMMA ED ATTUA LE OPERE PUBBLICHE SECONDO ESIGENZE ED OBIETTIVI COERENTI CON LA POLITICA DEI SERVIZI E DELL' ASSETTO TERRITORIALE;
- PERSEGUE IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI, REALIZZANDO E FAVORENDO PROGRAMMI E PROGETTI TURISTICI;
- PROMUOVE ED ATTUA, PROGRAMMI CULTURALI E SPORTIVI PER CREARE CONDIZIONI ED ATTIVITÀ' RICREATIVE, ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE E/O LE INIZIATIVE DI ENTI ORGANI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI OPERANTI NEL TERRITORIO;
- FAVORISCE E TUTELA LA COOPERAZIONE CHE ABBA PER FINE LA CURA E LO SVILUPPO DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI, IL PROGRESSO SOCIALE, IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELLA COMUNITÀ';
- PROMUOVE E DIFFONDE I VALORI UNIVERSALI DELLA PACE, DELLA PARI DIGNITÀ' DEI POPOLI, RAZZE ED ETNIE, OPERA AL FINE DI EDUCARE LA COMUNITÀ' ALLA SOCIETÀ' MULTIRAZZIALE.

ART. 06 PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE DI TREVÌ PERSEGUE LE FINALITÀ' E GLI OBIETTIVI SOCIALI CON IL METODO E LO STRUMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, SIA IN ATTUAZIONE DI INIZIATIVE LOCALI, SIA IN CONCORSO CON LO STATO, LA REGIONE, E LA PROVINCIA ED ALTRI ENTI LOCALI, NELLA ESECUZIONE E/O GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI PREVISTI DALLO ORDINAMENTO E DALLE

LEGGI VIGENTI.

02. REGOLA I PROGRAMMI COMUNALI IN ACCORDO, COORDINAMENTO E COOPERAZIONE, SECONDO I DIVERSI LIVELLI DI INTERESSI, CON TUTTI GLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI.

ART. 07 PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE DI TREVÌ ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALLA VITA POLITICA NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, ISPIRANDO LA PROPRIA ATTIVITÀ AI PRINCIPI DI LIBERTÀ, UGUAGLIANZA, SOLIDARIETÀ E GIUSTIZIA, INDICATI DALLA COSTITUZIONE.

02. PER ASSICURARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE E AMMINISTRATIVE, CURA LA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ATTRAVERSO STRUMENTI IDONEI.

03. PARTECIPA AD INIZIATIVE DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE INTENSE A SALVAGUARDARE E SVILUPPARE LE AUTONOMIE LOCALI ED A PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE E LA COLLABORAZIONE DEGLI ENTI LOCALI CON ISTITUZIONI DI CARATTERE SOVRANAZIONALE E/O EUROPEE;

- RICONOSCE L'USO DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE;
- RICONOSCE LA FUNZIONE E IL RUOLO DELLE FORZE SOCIALI, DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 08 ORGANI ISTITUZIONALI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO.

ART. 09 IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE È L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE E NON POSSONO ESSERE DELEGATE.

03. LE DELIBERAZIONI SUGLI ARGOMENTI COMPRESI NELLE SUDETTE COMPETENZE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO CHE VANNO SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. L'ELEZIONE E LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUMERO E LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

05. IL CONSIGLIO ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI AVVALENDOSI DEL SUPPORTO DI COMMISSIONI CONSULTIVE SPECIALI E DISCIPLINA CON REGOLAMENTO LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI LAVORI E LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE.

ART. 10 CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI NON HANNO VINCOLO DI MANDATO.
02. NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI SI FA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, NONCHE' ALLA SURROGA DEGLI INELEGGIBILI ED ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI ANCORCHE' NON ESPLICITAMENTE INDICATO NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE.
03. L'ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA NON PUO' AVER LUOGO SE NON DOPO CHE SI SIA PROVVEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI.
04. I CONSIGLIERI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI DI CUI FANNO PARTE.
05. I CONSIGLIERI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSILIARI CONSECUTIVE, SONO DICHIARATI DECADUTI DALLA CARICA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, ASSUNTA D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.
06. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DOPO LA CONVALIDA DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.
07. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.
08. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DOPO LA CONVALIDA NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA SESTO O LA PRESA D'ATTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 11 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".
03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA E AI CAPOGRUPPO CONSILIARI.
04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE DA COMUNICARE ALL'AMMINISTRAZIONE I NOMINATIVI DELLE PERSONE DISPOSTE A RICEVERE GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO IN OCCASIONE DI ASSENZA DEL CONSIGLIERE MEDESIMO.

ART. 12 CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, O A PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 13 GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.
02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 14 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN VIA ORDINARIA E IN VIA D'URGENZA;
02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA ORDINARIA:
 - PER INIZIATIVA DEL SINDACO;
 - SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA;
 - LA GIUNTA PUO' INDIVIDUARE LE PROPOSTE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.
03. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PRESENTATA LA RICHIESTA.
04. PER ASSICURARE IL RISPETTO DEL TERMINE TUTTI I PARERI VANNO RICHIESTI IN VIA DI URGENZA.
05. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBAIA LUOGO, IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO O CON GLI STESSI OGGETTI DELLA DELIBERAZIONE O DALLA RICHIESTA, RISPETTIVAMENTE DALL'ASSESSORE ANZIANO O DAL PIU' ANZIANO DI ETA' TRA I PRESENTATORI. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO IL QUALE FISSA ALTRESI' LA DATA DELL'ADUNANZA E L'ORDINE DEL GIORNO QUANDO NON SIANO PREDETERMINATI A NORMA DEI COMMI PRECEDENTI, RESTANDO COMUNQUE IN SUO POTERE DI AGGIUNGERE ALTRI ARGOMENTI.
07. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO ALTRESI' IN SEDUTA URGENTE, IN TAL CASO L'ORDINE DEL GIORNO DOVRA' ESSERE LIMITATO AGLI ARGOMENTI CHE RIVESTANO EFFETTIVO CARATTERE D'URGENZA.

ART. 15 CONVOCAZIONE

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VA FATTA CON AVVISI SCRITTI DA CONSEGNARSI A DOMICILIO A MEZZO DEL MESSO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LE SEDUTE ORDINARIE E ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLE SEDUTE D'URGENZA.
02. AGLI EFFETTI DEL COMMA PRECEDENTE OGNI CONSIGLIERE E' TENUTO AD INDICARE PER ISCRITTO SUBITO DOPO LA PROCLAMAZIONE O SUCCESSIVAMENTE QUANDO INTERVENGONO VARIAZIONI, IL PROPRIO DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE OVE LO STESSO SIA DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA OVVERO QUEST'ULTIMA SIA STABILITA IN ALTRO COMUNE.
03. LA CONSEGNA DEGLI AVVISI DA PARTE DEL MESSO A DOMICILIO DEI CONSIGLIERI E' EFFETTUATA NELLE ORE D'UFFICIO. IN ASSENZA DEL CONSIGLIERE, DI FAMILIARE O PERSONA ABILITATA ALLA CONSEGNA, QUESTA SI

DA PER AVVENUTA CON L'AFFISSIONE DI AVVISO NELLA PORTA DELL'ABITAZIONE E DEPOSITO DELLA CONVOCAZIONE NELLA SEGRETERIA COMUNALE. IL MESSO NE RENDE DICHIARAZIONE.

04. NEGLI STESSI TERMINI STABILITI PER LA CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEBONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA, A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI, LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, I PARERI ED I DOCUMENTI ATTINENTI ALL'OGGETTO DA DELIBERARE.

ART. 16 VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E' RICHIESTA LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. PER LE SEDUTE IN SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI IN GIORNO DIVERSO DA QUELLO DELLA PRIMA, L'ADUNANZA E' VALIDA CON LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI; IN TAL CASO IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE SU ARGOMENTI NON COMPRESI NELL'ORDINE DEL GIORNO DI PRIMA CONVOCAZIONE SE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI ORDINARI E SE NON SIA PRESENTE LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NORMA SONO PUBBLICHE, TRANNE I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DELLO STATUTO O DAL REGOLAMENTO.

ART. 17 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO DELIBERA SU PROPOSTE PROVENIENTI DALLA GIUNTA O DAI CONSIGLIERI, SALVO INTERVENTI DEGLI ORGANI SOSTITUTIVI, INOLTRE SU PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE AI SENSI DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

02. PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI SI RICHIEDE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

03. IL CONSIGLIO DELIBERA A VOTAZIONE PALESE; PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE IL VOTO E' SEGRETO E PER LE QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE LA SEDUTA E' SEGRETA.

04. AL FINE DELLA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI NON SI CALCOLANO GLI ASTENUTI NELLE VALUTAZIONI PALESI, SI CALCOLANO LE SCHEDE BIANCHE O NULLE NELLE VOTAZIONI SEGRETE.

05. LE DELIBERAZIONI COMPORTANTI MODIFICAZIONI O REVOCA DI DELIBERAZIONI ESECUTIVE, SI HANNO COME NON AVVENUTE QUALORA ESSE NON FACCIANO ESPRESSA E CHIARA MENZIONE DELLA REVOCA O DELLA MODIFICAZIONE.

06. NELLE DELIBERAZIONI DI CONFERIMENTO DI NOMINE O INCARICHI A PERSONE VENGONO PROCLAMATI ELETTI COLORO CHE RIPORTANO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI INDIPENDENTEMENTE DA UN QUORUM MINIMO, SALVO CHE SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO; IN CASO DI PARITA' SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO NELLA STESSA SEDUTA.

07. QUALORA NELLE NOMINE DEBBA ESSERE ASSICURATA LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA SI PROCEDERA' A VOTAZIONE ATTRIBUENDO A CIASCUN CONSIGLIERE LA FACOLTA' DI ESPRIMERE UN SOLO VOTO E PROCLAMANDO ELETTI COLORO CHE ABBIANO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI, PREVIA SOSTITUZIONE DEGLI ULTIMI VOTATI DELLA MAGGIORANZA O DELLA MINORANZA QUANDO CIO' SI RENDA NECESSARIO PER IL RISPETTO

NUMERICO DELLE RAPPRESENTANZE ATTRIBUITE ALL'UNA O ALL'ALTRA. PUO' PROCEDERSI A VOTAZIONE PALESE SU LISTA UNICA IN, CASO DI DESIGNAZIONE CONCORDE DA PARTE DELLA MAGGIORANZA E DELLA MINORANZA CONSILIARE.

08. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 18 PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, DEBBONO ACQUISIRE IL PARERE TECNICO, DI REGOLARITA' CONTABILE E DI LEGGITTIMITA', CONSACRATI IN APPOSITI ATTI DA ALLEGARE ALLO SCHEMA DELIBERATIVO ED ESPRESSI GIA' IN FASE ISTRUTTORIA; QUALORA LE PROPOSTE PROVENGONO DALLA GIUNTA, QUALORA LE PROPOSTE PROVENGONO DAI CONSIGLIERI COMUNALI, I PARERI SUDDETTI DEBBONO ESSERE FORNITI ENTRO SETTE GIORNI DALLA RICHIESTA DEL SINDACO.

02. DECORSO IL TERMINE, SI PRESCINDE DAL PARERE;

03. LE PROPOSTE DI NOMINE O INCARICHI DI QUALSIASI GENERE DEBBONO ESSERE SEMPRE CORREDATE DI UN CURRICULUM DEL CANDIDATO.

04. PORTATE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, LE SUDDETTE PROPOSTE SONO MODIFICABILI IN QUELLA SEDE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO EMENDAMENTI NEI QUALI SIA ESATTAMENTE PREVISTO IL TENORE DELLE AGGIUNTE, SOPPRESSIONI, MODIFICAZIONI O SOSTITUZIONI DA APPORTARE AL TESTO ORIGINARIO, IN CASO DI VARIAZIONI SOSTANZIALI E' NECESSARIA L'ACQUISIZIONE DEI PARERI DI CUI AL PRIMO COMMA.

05. L'EMENDAMENTO, DA PRESENTARSI PER ISCRITTO, E' FIRMATO DAL PRESENTATORE O DAI PRESENTATORI ED E' CONTROFIRMATO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, DAL SEGRETARIO VERBALIZZANTE O DA CHI LO SOSTITUISCE E DAI CONSIGLIERI NOMINATI SCRUTATORI.

06. IL PARERE TECNICO, ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DA CONTO DELLA CONFORMITA' DELL'ATTO AI CRITERI E ALLE REGOLE TECNICHE PROPRIE DELLA MATERIA OGGETTO DI DELIBERAZIONE, IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, ESPRESSO DAL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, EVIDENZIA GLI ASPETTI ECONOMICI-FINANZIARI, AL DI LA' DELLA MERA ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA, IL PARERE DI LEGGITTIMITA' DELL'ATTO SOTTO OGNI PROFILO, ESCLUSE LE VALUTAZIONI DI ORDINE PRETTAMENTE TECNICO E CONTABILE, E CONTIENE IN OGNI CASO L'INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI DELLA DELIBERAZIONE E L'INDIVIDUAZIONE DEI PRECEDENTI DELIBERATIVI. GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 19 LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO CHE LA PRESIEDE E E DI QUATTRO ASSESSORI PARI AL NUMERO MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

03. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI NON PUO' ECCEDERE LA META'

(2) DEI COMPONENTI LA GIUNTA; IL VICE SINDACO E L'ASSESSORE ANZIANO SARANNO COMUNQUE CONSIGLIERI.

04. GLI ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO ASSISTONO AI LAVORI DELLO STESSO CON FACOLTA' DI PRENDERE LA PAROLA, DI PRESENTARE EMENDAMENTI NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, MA SENZA FACOLTA' DI VOTO; HANNO GLI STESSI DIRITTI DEL CONSIGLIERE COMUNALE RIGUARDO ALL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI MA NON POSSONO PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI.

05. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

06. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI FRATELLI CONIUGI AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI E ADOTTATI.

ART. 20 ELEZIONE DELLA GIUNTA MOZIONE PROGRAMMATICA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI, CON LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' CORREDATO DA UN CURRICULUM DEI CANDIDATI CHE NE SPECIFICHI, OLTRE ALLE GENERALITA' IL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO, LE ESPERIENZE PROFESSIONALI ED IL TIPO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA, LE CARICHE RICOPERTE PRESSO LO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI O SOCIETA' ISCRITTE NEI PUBBLICI REGISTRI E QUALSIASI ULTERIORE ATTIVITA' O ESPERIENZA CHE SI RITENGA DI EVIDENZIARE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. LA PRIMA DI TALI SEDUTE E' FISSATA NON OLTRE IL DECIMO GIORNO DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA; LE PROPOSTE, CON IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E LA LISTA DEI CANDIDATI POSSONO ESSERE PRESENTATE ANCHE NELLA STESSA SEDUTA FISSATA PER L'ELEZIONE, NEL QUAL CASO IL DIBATTITO E' AGGIORNATO AL GIORNO SUCCESSIVO, SE LO RICHIEDE ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. LE DUE SUCCESSIVE SEDUTE SONO FISSATE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI DALLA PRIMA E L'UNA DALL'ALTRA; IN OGNI CASO NON OLTRE DIECI GIORNI DAL MOMENTO IN CUI INTERVENGA LA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

07. QUALORA L'ANZIDETTO PROCEDIMENTO RISULTI INFRUTTUOSO, IL CONSIGLIERE ANZIANO INDICE ULTERIORI SEDUTE, RINNOVANDO L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 E 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

08. IN CASO DI DIMISSIONI, IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DECORRE DALLA

DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE A MANI DEL SEGRETARIO COMUNALE, O DI CHI LO SOSTITUISCA, CHE E' TENUTO A DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 21 ASSESSORE ANZIANO

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.

02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA' DEI CANDIDATI.

03. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DEL VICE SINDACO O IN SUA ASSENZA, SPETTA IL COMPITO DI SOSTITUIRE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 22 COMPETENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO COMUNALE E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO O DEI DIRIGENTI; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI INFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EVENTUALMENTE DELEGATE DAL SINDACO AGLI ASSESSORI AVVIENE NEL RISPETTO DI TALE PRINCIPIO.

03. SPETTA ALLA GIUNTA:

- LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO;
- LE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI GIUDIZIARIE ATTIVE E PASSIVE DEL COMUNE;
- GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI, LE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SONO RISERVATI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- LE SPESE, CHE IMPEGNINO ANCHE BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- LE ASSUNZIONI E OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE IL PERSONALE, E CHE NON RIENTRI NELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO, DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI;
- OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE COMPORTI L'ESERCIZIO DI UN POTERE DISCREZIONALE CHE NON SIA ESPRESSAMENTE RISERVATO AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE O AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO, IN ESECUZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E DI ATTI, PROGRAMMI E PIANI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 23 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO, DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
02. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.
04. ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER IL CONSIGLIO, CHE SIANO COMPATIBILI.
05. LE DELIBERAZIONI URGENTI POSSONO ESSERE DICHIARATE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA (SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI).

ART. 24 DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA GIUNTA E DI UN NUOVO SINDACO.
02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 22 ; DETTE DIMISSIONI VANNO DATE PER ISCRITTO E DIVENGONO IRREVOCABILI DAL MOMENTO IN CUI VENGONO COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE RIUNITO IN SEDUTA VALIDAMENTE COSTITUITA, SENZA PREVENTIVA NECESSITA' DI INSERIMENTO NELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI CONSILIARI.
03. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO SI FA LUOGO, PARIMENTI, AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA; NELLE MORE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO.
04. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO ALLA SURROGAZIONE DELL'ASSESSORE CESSATO.
05. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
06. L'ASSESSORE PUO' ESSERE INOLTRE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA SCRITTA DEL SINDACO DA NOTIFICARSI ALL'INTERESSATO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE IN CUI DEBBA DELIBERARSI DELLA REVOCA E DELLA CONSEGUENTE SURROGAZIONE. LE RELATIVE DELIBERAZIONI VANNO ASSUNTE IN SEDUTA PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
07. LO STESSO PROCEDIMENTO SI ADOTTA PER LA PRONUNCIA DI DECADENZA DELL'ASSESSORE AI SENSI DELL' ARTT. 289 R.D. 04.02.1915 , N. 148

ART. 25 MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINNANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA

GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI E RELATIVI CURRICULUM.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

10. LA RELATIVA DELIBERAZIONE DIVIENE ESECUTIVA ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

11. IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DELLA GIUNTA COMUNALE, SIN QUANDO LE DIMISSIONI NON DIVENGANO IRREVOCABILI E' PROPONIBILE LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, CON LE CONSEGUENZE PROCEDIMENTALI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI.

ART. 26 IL SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DI GOVERNO.

02. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

- RAPPRESENTA IL COMUNE;
- CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA;
- PROVVEDE CON UN SUO ATTO, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, SENTITI I CAPOGRUPPO CONSILIARI, ALLE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO SE INADEMPIENTE, DANDONE COMUNICAZIONE ALLO STESSO NELLA PRIMA SEDUTA;
- ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
- SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO LE DIRETTIVE DA ESSO IMPARTITE;
- STIPULA I CONTRATTI, LE CONVENZIONI, GLI ACCORDI E RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO;
- PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E LE AZIONI POSSessori E VI RESISTE, RIFERENDONE ALLA

GIUNTA;

- PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
 - RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
 - SOSPENDE, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA ADUNANZA;
 - ADEMPIE AD OGNI ALTRA ATTRIBUZIONE CONFERITAGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.
03. QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO ASSOLVE ALLE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , E DA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE DI LEGGE.

ART. 27 VICE SINDACO E DELEGHE

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, ATTRIBUISCE AD UN ASSESSORE, CUI COMPETE L'APPELLATIVO DI VICE SINDACO, LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI DIRIGENTI.
04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.
05. LE DELEGHE E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO, COMUNICATE AL CONSIGLIO E PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO.
06. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGONO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PLURIENNALI CHE DEFINISCONO L'ATTIVITA' DEL COMUNE, PUO' AFFIDARE AD ASSOCIAZIONI E COMITATI, MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI, L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI O LA GESTIONE DI SERVIZI; INDIVIDUA LE STRUTTURE ED I SERVIZI DI CUI E' ASSICURATO L'ACCESSO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI, STABILENDONE LE MODALITA'; TALI ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE ISCRITTE AD APPOSITO ALBO DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE.
07. ANALOGO POTERE SPETTA AI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE

ART. 28

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, QUALI STRUMENTI DI ELEVAZIONE CIVILE E CULTURALE DEI CITTADINI, DI

SOLIDARIETA' UMANA E DEL VOLONTARIATO, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, ARTISTICO E CULTURALE, DI SODDISFACIMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL' AMBITO DEI PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI CHE DEFINISCONO L' ATTIVITA' . DEL COMUNE, PUO' AFFIDARE AD ASSOCIAZIONI E COMITATI, MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI, L' ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI O LA GESTIONE DI SERVIZI; PUO' CONCEDERE CONTRIBUTI FINALIZZATI; INDIVIDUA LE STRUTTURE ED I SERVIZI DI CUI E' ASSICURATO L' ACCESSO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI, STABILENDONE LE MODALITA'.

03. ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: IL COMUNE DI TREVÌ, NELL' AMBITO DEI POTERI DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA EDI INTERVENTO CONFERITOGLI DALLA LEGGE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE PUBBLICHE A CIO' PREPOSTE ASSICURA I PROPRI CITTADINI CONDIZIONI DI SICUREZZA DI VITA E SUL LAVORO DI TUTELA DALLA CALAMITA', ATTRAVERSO LA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 29 FORME DI PARTECIPAZIONE EDI CONSULTAZIONE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI, A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NE FACILITA L' ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI E DEI RAGGRUPPAMENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA STRUTTURE E SPAZI IDONEI, CON MODALITA' E CONDIZIONI APPOSITAMENTE DELIBERATE.

02. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE ANCHE MEDIANTE LA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEE DI CITTADINI, CON OGGETTI PREDETERMINATI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO STABILE GARANTENDO LA INFORMAZIONE E LA POSSIBILITA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI SUGLI ARGOMENTI ALL' ORDINE DEL GIORNO.

04. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, NONCHE' LE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO, NEI RISPETTIVI AMBITI DI ATTIVITA' ED INTERESSI E PER PROBLEMI DI ORDINE GENERALE.

05. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI PER IL TRAFFICO.

06. IL REGOLAMENTO STABILISCE I TERMINI E LE MODALITA' PER LA CONSULTAZIONE.

ART. 30 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO RIVOLGERE ALL' AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE; DI ESSE IL SINDACO INVIA

TEMPESTIVAMENTE COPIA AI CAPOGRUPPO PER INFORMAZIONE E ALLA

COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE PER L'EVENTUALE ESPRESSIONE DI PARERE

IN MERITO ENTRO VENTI GIORNI.

02. IN OGNI CASO IL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA, E' TENUTO A FORNIRE UNA RISPOSTA AI PRESENTATORI ENTRO QUARANTA GIORNI DALL'INOLTRO. COPIA DELLA RISPOSTA E' INVIATA AI CAPOGRUPPO.

03. NELLA RISPOSTA IL SINDACO SPECIFICA E LA GIUNTA RITIENE L'ISTANZA MERITEVOLE DI ACCOGLIMENTO E SE INTENDE ASSUMERE IN TAL SENSO UNA PROPRIA DELIBERAZIONE, OVE COMPETENTE, OVVERO PREDISPORRE UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SE SI TRATTI DI MATERIA RISERVATA A QUEST'ULTIMO.

04. SE LA RISPOSTA DEL SINDACO E' NEGATIVA, CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE E' ABILITATO, NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI, A PRESENTARE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NEL SENSO DELLA ISTANZA, PETIZIONE O PROPOSTA PROVENIENTE DAI CITTADINI, SEMPRE CHE SI TRATTI DI MATERIA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IL SINDACO E' TENUTO COMUNQUE A PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 90 GIORNI DALL'INOLTRO, QUELLE PROPOSTE REDATTE SECONDO UNO SCHEMA DELIBERATIVO E SOTTOSCRITTE DA ALMENO CINQUECENTO CITTADINI ELETTORI. LE FIRME DEBBO NO ESSERE AUTENTICATE E LE PROPOSTE NON POSSONO RIGUARDARE LE MATERIE DA REFERENDUM.

ART. 31 REFERENDUM CONSULTIVI

01. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OVVERO SU RICHIESTA DI ALMENO 500 CITTADINI ELETTORI.

02. I REFERENDUM POSSONO RIGUARDARE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE CON ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI:

- REVISIONE DELLO STATUTO;
- TRIBUTI E BILANCIO;
- ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- DESIGNAZIONE E NOMINE.

03. LA PROPOSIZIONE DELL'INIZIATIVA HA INIZIO MEDIANTE DEPOSITO DA PARTE DI ALMENO CINQUANTA PROPONENTI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, DEL TESTO REFERENDARIO PRESSO LE SEGRETERIA COMUNALE.

04. L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM E' DELIBERATA PREVENTIVAMENTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE, PREVIO PARERE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE.

05. LA RACCOLTA DELLE FIRME, AUTENTICATE NEI MODI DI LEGGE, ED IL DEPOSITO DELLE STESSE, DEVE AVVENIRE NEL TERMINE DI QUATTRO MESI DALLA COMUNICAZIONE DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM, DA EFFETTUARSI TRAMITE MESSO COMUNALE A QUELLO DEI PROPONENTI ALL'UOPO INDICATO.

06. NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI AL DEPOSITO DELLE FIRME LA PROPOSTA E' SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE E CON LA VALUTAZIONE DELLA GIUNTA, PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI E PER LA DELIBERAZIONE DI INDIZIONE DEL REFERENDUM.

08. IL REFERENDUM DEVE TENERSI ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE MA NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

09. IL REFERENDUM E' VALIDO SE PARTECIPA ALLA VOTAZIONE ALMENO LA META' DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO ED E' ACCOLTO SE LA RISPOSTA AFFERMATIVA RIPORTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

09. IN CASO DI ESITO FAVOREVOLE LA GIUNTA E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO; TRASCORSO IL TERMINE SUDDETTO PUO' PROVVEDERE QUALSIASI CONSIGLIERE COMUNALE.

10. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA OGNI ALTRA MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO REFERENDARIO.

ART. 32 ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, IN QUANTO LA DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. ANCHE IN PRESENZA DI DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE LORO INTERESSI GIURIDICAMENTE PROTETTI.

03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL

CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTRONICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATI AI FINI

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

05. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI CON I LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI PRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO.

06. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE RIGUARDARE DOCUMENTI FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

07. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER ASSICURARE AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE; DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI; INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI; DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO; RENDE COMUNQUE EFFETTIVA IN OGNI SUA PARTE, LA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 RECANTE "NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AL DOCUMENTI AMMINISTRATIVI".

08. LE AZIENDE E GLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE HANNO L'OBBLIGO DI INFORMARE LA LORO ATTIVITA' AI PRINCIPI DI CUI INNANZI.

09. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE SONO TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO, DEL PRESENTE STATUTO, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE O DI CUI IL COMUNE FACCIA PARTE.

ART. 33 PARTECIPAZIONE A PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

01. OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO STESSO E' COMUNICATO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 08 L. 07.08.1990 , N. 241 , AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI E A QUELLI CHE PER LEGGE DEBONO INTERVENIRVI. OVE PARIMENTI NON SUSSISTANO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO PREDETTE, QUALORA DA UN PROVVEDIMENTO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO A SOGGETTI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A FORNIRE LORO, CON LE STESSE MODALITA', NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO.

02. NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 01 RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ADOTTARE ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

03. IL COMUNE NON PUO' AGGRAVARE IL PROCEDIMENTO SE NON PER STRAORDINARIE E MOTIVATE ESIGENZE IMPOSTE DALLO SVOLGIMENTO DELLA ISTRUTTORIA.

ART. 34 INTERVENTI DEL PROCEDIMENTO

01. QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONE O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

ART. 35 DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

01. I SOGGETTI DI CUI ALL' ARTT. 37 E QUELLI INTERVENUTI AI SENSI DELL' ARTT.

38 HANNO DIRITTO:

- DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO;
- DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 36 ACCORDI SOSTITUTIVI

01. IN OCCASIONE DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DELL'ARTICOLO CHE PRECEDE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI E SONO STIPULATI PER ATTO SCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI.

03. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RECEDE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO, PROVVEDENDO A LIQUIDARE UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AI PREGIUDIZI EVENTUALMENTE VERIFICATESE A DANNO DEL PRIVATO.

ART. 37 CRITERI-PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO SUBORDINATI ALLA PREDETERMINAZIONE MEDIANTE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEVE ATTENERSI.

02. L'EFFETTIVA OSSERVANZA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CUI INNANZI DEVE RISULTARE DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE. IL DIFENSORE CIVICO

ART. 38 IL DIFENSORE CIVICO

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO ASSICURARE, A RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, OVVERO DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI, IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE PRESSO GLI UFFICI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI, SEGNALANDO

AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI.

03. ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE ELETTA PERSONA CHE, PER ESPERIENZE ACQUISITE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O NELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA, OFFRA LA MASSIMA GARANZIA DI COMPETENZA GIURIDICO- AMMINISTRATIVA DI PROBITA' E OBIETTIVITA'

DI GIUDIZIO E DI DICHIARI, SUL SUO ONORE, LA PROPRIA DETERMINAZIONE A NON CANDIDARSI IN ELEZIONI AMMINISTRATIVE O REGIONALI PER ALMENO CINQUE ANNI DALLA CESSAZIONE DELLA CARICA.

04. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

05. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUATTRO ANNI. ESSO RIMANE COMUNQUE IN CARICA FINO ALLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DA PARTE DEL SUCCESSORE.

06. L'AMMINISTRAZIONE DETERMINA LE RISORSE FINANZIARIE, IL PERSONALE, LE STRUTTURE TECNICHE E GLI UFFICI A DISPOSIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.

07. IL DIFENSORE CIVICO PRIMA DI INIZIARE LE PROPRIE FUNZIONI PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA:

"GIURO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI".

08. AL DIFENSORE CIVICO SI APPLICANO LE NORME SULLA INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PREVISTE PER I COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO. A TALI CAUSE OSTATIVE SI AGGIUNGE L'APPARTENENZA ALLA SEZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CHE HA

COMPETENZA SUGLI ATTI DEL COMUNE.

09. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL PROPRIO INCARICO IN PIENA INDIPENDENZA DAGLI ORGANI DEL COMUNE. HA DIRITTO DI ACCEDERE AGLI

ATTI D'UFFICIO. AL DIFENSORE CIVICO NON PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO AI SENSI DEI COMMI 02 E 04 DELL' ARTT. 24 DELLA

LEGGE 241/90. IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO A SUA VOLTA AL SEGRETO D'UFFICIO SECONDO LE NORME DI LEGGE. GLI AMMINISTRATORI DEL

COMUNE E DEGLI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE NONCHE' I DIPENDENTI SONO TENUTI A FORNIRGLI LE INFORMAZIONI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE ENTRO SETTE GIORNI DALLA RICHIESTA.

13. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO ED ACQUISTA LA FIGURA DI PUBBLICO UFFICIALE CON TUTTE LE CONSEGUENZE DI LEGGE.

14. IL DIFENSORE CIVICO PARTECIPA DI DIRITTO, COME OSSERVATORE, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI PAROLA O DI VOTO ANCORCHE' CONSULTIVO.

12. PUO' ESPRIMERE LA PROPRIA PUBBLICA OPINIONE SOLO SE RICHIESTO DAL SINDACO O DA CHI PRESIEDA L'ORGANO COLLEGIALE.

13. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO SOLO PER GRAVI O RIPETUTE VIOLAZIONI DI LEGGE OVVERO

PER ACCERTATA INEFFICENZA. LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE

APPROVATA CON LA STESSA MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA DESIGNAZIONE. IL DIFENSORE CIVICO E' INOLTRE REVOCATO DI DIRITTO DELL' INCARICO SE SI

VERIFICA NEI SUOI CONFRONTI UNA DELLE SITUAZIONI CHE NE IMPORTEREBBE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA'.

14. IL DIFENSORE CIVICO ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE OVE ILLUSTR A L' ATTIVITA'

SVOLTA E LE DISFUNZIONI RILEVATE, NONCHE' LE PROPOSTE PER RIMUOVERLE;

TALE RELAZIONE VIENE ISCRITTA ALL' ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO

CONSIGLIO COMUNALE UTILE. PER CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O

COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE COMUNICAZIONE, IL DIFENSORE CIVICO

PUO' INVIARE IN QUALSIASI MOMENTO PARTICOLARI RELAZIONI O SEGNALAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE.

15. IL DIFENSORE CIVICO PUO' RENDERE PUBBLICI I RISULTATI DELLA PROPRIA ATTIVITA' NELLA FORMA CHE RITIENE PIU' IDONEA, CON L'OMISSIONE DI RIFERIMENTI NOMINATIVI DI PERSONE.

16. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA UNA INDENNITA' PARI A QUELLA PREVISTA PER IL SINDACO.

TITOLO 04

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 39 CARATTERI DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE ASSOLVE LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI.

02. ASSUME A CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA AMMINISTRAZIONE I CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' E CON METODO DI PROGRAMMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, LE PROCEDURE PER LE ASSUNZIONI, L'INCOMPATIBILITA' A PENA DI DECADENZA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO CON QUALSIASI ALTRO RAPPORTO, LAVORO O ATTIVITA' AUTONOMA O SUBORDINATA, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, L'ATTRIBUZIONE AI DIRIGENTI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI E STABILISCE LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E DIRIGENTI.

ART. 40 IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA E DEL SINDACO SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DEI QUALI HA LA RESPONSABILITA' COMPLESSIVA QUALE ORGANO DEPUTATO AD ASSICURARE L'UNITARIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IN PARTICOLARE CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI, PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, ESPRIME I PARERI DI LEGGITTIMITA' ED ASSOLVE AD OGNI ALTRA FUNZIONE ATTRIBUITAGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

03. IL SEGRETARIO, ASSICURA AGLI ORGANI ELETTIVI IL QUADRO CONOSCITIVO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI GOVERNO E DEGLI INDIRIZZI ED ASSUME LE INIZIATIVE PER CONSENTIRNE IL CONSEGUIMENTO.

04. IL SEGRETARIO ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' ESTERNA AI SETTORI O ALLE AREE FUNZIONALI.

05. IL SEGRETARIO PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO IN BASE A QUANTO DAGLI ARTT. 51 , 52 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 41 IL VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE, NE SVOLGE LE FUNZIONI VICARIE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO. SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 42 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DEI BENI E LE ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

- IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;
- IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA IMPRENDITORIALE;
- A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA UNA IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

ART. 43 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, DOTATE DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELLA AZIENDA E DELLA ISTITUZIONE SONO:

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN CUI I COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;
- IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

- IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

05. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 44 CONVENZIONI

01. IL COMUNE ASSUME TRA I PROPRI COMPITI LA PROMOZIONE DI ACCORDI O CONVENZIONI CON ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI OGNI QUALVOLTA IL RICORSO A TALI FORME DI COOPERAZIONE VENGA RITENUTO UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI.

02. IN PARTICOLARE, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

03. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 45 CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI DI ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O UN DELEGATO FA PARTE DELLA ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

05. IL RAPPRESENTANTE O I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO A CONSORZI O ALTRI ENTI E ISTITUZIONI HANNO L'OBBLIGO DI RELAZIONARE AL CONSIGLIO COMUNALE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO.

ART. 46 ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE , DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA DI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULLA OPERA SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO PROMUOVE

LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FUNZIONAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L' ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. IL COMUNE PARTECIPA ALTRESI' AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PROMOSSE DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE.

05. QUALORA L' ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L' ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

06. IN OGNI CASO IL SINDACO PARTECIPA ALL' ACCORDO SULLA BASE DEI DELIBERATI COLLEGIALI ASSUNTI DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE; QUALORA SUSSISTONO COMPROVATI MOTIVI DI URGENZA IL SINDACO PUO' PARTECIPARE

ALL' ACCORDO, SOTTOSCRIVENDOLO SOTTO RISERVA DI DELIBERAZIONE DI RATIFICA DA PARTE DELL' ORGANO COMPETENTE, NELLO STESSO TERMINE DI DECADENZA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

07. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 E DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI COMPETENZA DEL COMUNE. L' ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 47 LA FINANZA COMUNALE

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL' AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', LA PODESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI 41 LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

02. LA FINANZA DEL COMUNE E COSTITUITA DA:

- IMPOSTE PROPRIE;
- ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- TRASFERIMENTI ERARIALI;
- TRASFERIMENTI REGIONALI;
- ALTRE ENTRATE PROPRIE;
- RISORSE PER INVESTIMENTI;
- ALTRE ENTRATE.

04. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L' EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

05. AL COMUNE SPETTANO LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

ART. 48 BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

01. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
02. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE.
03. IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA DEI PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
04. LE PREVISIONI DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE RELATIVI A SPECIFICI INVESTIMENTI DEBONO ESSERE BASATE SUGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, IN MANCANZA DEI QUALI LE PREVISIONI DOVRANNO LIMITARSI AD INDICARE IL SETTORE DI INTERVENTO RISERVANDO AD APPOSITI PROGRAMMI DI SETTORE L'INDIVIDUAZIONE DELLE SCELTE DA OPERARE.
05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA.
06. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.
07. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELLA AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.
08. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 49 REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'-FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI ED IL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 50 COLLEGIO DEI REVISORI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE IL REVISORE DEI CONTI SCELTO AI SENSI DELL'ARTT. 57 L. 08.06.1990 , N. 142 , E CON LE ULTERIORI MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.
02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA E REVOCABILE PER INADEMPIENZA O QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCANO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO E SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO.
03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE ED HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE.
04. IL REVISORE DEI CONTI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA

SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

05. LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' CORREDATA DI UNA PARTE ECONOMICA CHE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. I REVISORI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI E ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCOSTRINO IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

07. IN SEDE DI NOMINA DEI REVISORI, IL CONSIGLIO COMUNALE NE STABILISCE IL COMPENSO IN BASE AI CRITERI FISSATI DALLA LEGGE

15.03.1991 N. 80 ARTT. 06 QUINQUIES, COMMA 04 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

ART. 51 ATTIVITA' CONTRATTUALI

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E)E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE SONO ALLA BASE. NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 52 REVISIONE DELLO STATUTO

01. LA REVISIONE DELLO STATUTO E' APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LA MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALLA ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 53 ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SULLE MODALITA' DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO, SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E SULLA AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO ED OGNI ALTRO REGOLAMENTO, ENTRO DICHIOTTO MESI, DALLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

03. SINO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI REGOLAMENTI CONTINUERANNO AD APPLICARSI TUTTI QUELLI PREVIGENTI, PER QUANTO COMPATIBILI CON IL PRESENTE STATUTO.

ART. 54 CONTENUTO E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

- NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME E I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE ATTO;

- LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;

- NON POSSONO CONTENERE A CARATTERE PARTICOLARE;

- NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE; NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE ALL' ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' DELL' ARTT. 47 COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

ART. 55 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO E LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STESSO ENTRANO IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO.

02. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL' ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.